

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 13/04/2026

FATTO

Il ricorrente - debitore principale di un contratto di prestito personale sottoscritto con la banca convenuta nel 2015 - lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative del proprio nominativo censito in un sistema di informazioni creditizie privato (CRIF) e nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, obiettando che le iscrizioni sarebbero state disposte in mancanza di preavviso e, quanto all'archivio CR, senza operare una accurata valutazione preventiva del presupposto stato di sofferenza.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché condanni la convenuta a procurare la cancellazione del suo nominativo dagli archivi pubblici e privati partecipati con efficacia retroattiva.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario deduce la correttezza del proprio operato rilevando che il ricorrente non ha adempiuto regolarmente il pagamento delle rate del prestito personale (n. *** 083) omettendo del tutto i versamenti nel corso del 2022. Perdurando la situazione di inadempienza, la resistente afferma di avere censito il nominativo del ricorrente nel sistema EURISC gestito da Crif S.p.A., dandone congruo preavviso all'interessato. Asserisce di avere dichiarato il cliente decaduto dal beneficio del termine, contestualmente intimando il pagamento del residuo debito, con comunicazione trasmessa in data 22/09/2022, contenente anche l'informativa di segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi e nei Sic. Ciò nonostante, il cliente non avrebbe regolarizzato la propria posizione debitoria; di conseguenza, a fronte del perdurante e non transitorio stato di morosità, l'intermediario riferisce di avere registrato la posizione del cliente nella banca dati pubblica della Centrale dei rischi, nella categoria di censimento delle sofferenze, ai sensi dell'art. 125, comma 3, TUB, e della disciplina

di cui alla Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, dandone comunicazione al medesimo con missiva del 17.10.2022. Fa presente che, a riprova della consapevolezza del proprio stato di insolvenza, il ricorrente, con lettera del 23.01.2023, ha formulato una proposta di sistemazione a saldo e stralcio della posizione, mediante pagamento in unica soluzione, della somma complessiva di € 2.500,00, che la banca ha accettato. Accertato il perfezionamento dell'accordo, in data 06/03/2023, l'intermediario afferma di avere riclassificato la posizione del ricorrente segnalando il "passaggio a perdita" dell'esposizione residua.

Rilevato quanto sopra, la resistente, pur deducendo la legittimità della segnalazione in Crif, in quanto preceduta da regolare preavviso. In proposito precisa che, allo stato, non sono presenti segnalazioni a nome del ricorrente nel sic partecipato, essendo decorso il periodo di conservazione previsto dall'allegato 2 del vigente *"Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati"*, laddove, con riferimento agli inadempimenti non successivamente regolarizzati, è previsto un termine di 36 mesi che decorre, *"in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento"* (coincidente nella fattispecie con la data del passaggio a sofferenza della posizione, avvenuto ad ottobre 2022).

Sostiene, altresì, la legittimità della segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, in quanto conseguente alla valutazione complessiva della posizione debitoria del cliente, classificata come stabile e consolidata incapacità dello stesso di onorare i propri debiti. Sottolinea che la segnalazione in CR è stata preceduta da regolare preavviso, benché lo stesso non costituisca condizione di legittimità della segnalazione. Fa presente, inoltre, che successivamente al pagamento di quanto concordato in via transattiva, la banca non ha più effettuato segnalazioni a sofferenza a nome del ricorrente in CR, in relazione al prestito in questione. Evidenzia, tuttavia, che, secondo la circolare n. 139/1991, il pagamento del debito non comporta la cancellazione delle pregresse segnalazioni a sofferenza, che restano visibili per 36 mesi successivi alla data di avvenuta sistemazione della posizione (marzo 2023).

Escludendo, dunque, profili di censurabilità ascrivibili al proprio operato, la resistente chiede al Collegio di dichiarare il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La vicenda in esame verte sulla presunta illegittimità delle segnalazioni "a sofferenza" del nominativo del ricorrente censito, ad opera della resistente, nell'archivio privato di informazioni creditizie (CRIF) e nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, a seguito della situazione di grave inadempienza registrata in fase di rimborso del prestito personale stipulato tra le parti nel 2015.

Con riferimento alle informazioni censite nel SIC gestito da Crif, la visura prodotta dal ricorrente, alla data di ultimo aggiornamento dei dati (31/10/2022), evidenzia: che il rapporto risulta nella fase "Accordato/In essere"; il primo ritardo nei pagamenti visibile (1 rata) risale al mese di novembre 2020; la sussistenza di un numero massimo di rate con ritardo non regolarizzate superiore a 8 e "peggior stato: S" (sofferenza).

Al riguardo, nel costituirsi parte dell'odierno procedimento, la convenuta documenta – allegando apposita evidenza estratta dal sistema informativo del Sic interessato – che, allo stato, nel predetto archivio non vi sarebbero segnalazioni negative a carico del ricorrente, essendo decorso il termine di conservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo previsto dall'allegato 2 del vigente *"Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati"*. In effetti, con riferimento agli inadempimenti non successivamente regolarizzati, la specifica disciplina stabilisce un termine massimo di trentasei mesi per la conservazione dei dati, decorrente, *"in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento"*.

Nella fattispecie, secondo le dichiarazioni dell'intermediario (non contestate dal ricorrente), il dies a quo coincide con la data (ottobre 2022) del passaggio a sofferenza della posizione del cliente, per cui è plausibile che il periodo di conservazione dei dati sia terminato. Sul punto, il ricorrente, che ha ricevuto le controdeduzioni dell'intermediario, non ha presentato repliche (arg. ex art. 115, c.p.c.). La circostanza è indicativa della sopravvenuta carenza di interesse (arg. ex art. 100, c.p.c.) alla statuizione di questo giudicante (cfr. ABF Coll. Napoli, Dec. n. 1294/2014), in relazione al pertinente capo della domanda formulata dal ricorrente, alla stregua del principio di diritto, sancito dalla S.C., a mente del quale: "l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire" (cfr. Cass. civ. sent. n. 15355/2010).

Resta dunque da esaminare la domanda di accertamento in ordine alla legittimità della segnalazione operata nella Centrale dei Rischi, nella categoria di censimento sofferenze, avuto riguardo alle disposizioni di riferimento contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (e succ. mod. e agg.) che regola la materia.

Giova rammentare che la CR è un sistema informativo di ordine pubblico sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati attraverso cui la Banca d'Italia fornisce a questi ultimi un report informativo utile per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito, con le preminenti finalità di migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari e salvaguardare la stabilità del sistema creditizio (cfr. Sez. II, Cap. II, par. 5.5, 5.6). Secondo la normativa richiamata, gli intermediari partecipanti sono tenuti a trasmettere all'archivio CR i dati sull'indebitamento dei clienti (della cui correttezza e veridicità essi rispondono) in virtù di un obbligo di ordine pubblico posto a carico della controparte contrattuale del rapporto giuridico intercorrente con il segnalando. Il corretto funzionamento della CR presuppone il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione degli intermediari tenuti a effettuare periodicamente le segnalazioni di specifiche posizioni di rischio oggettivamente individuate alla stregua di un obbligo normativo; in questa prospettiva, i partecipanti alla CR devono adottare particolari cautele anche in virtù delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da un'errata valutazione dei presupposti di una segnalazione negativa o da una inesatta trasmissione dei dati personali e della rilevanza, non solo interna al sistema di vigilanza, dei dati trasmessi. Sul tema è stato sottolineato che il perseguimento dell'interesse generale può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere-dovere di segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede, escludendo ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione. In generale, il partecipante deve verificare, sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione, se il proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere, tra l'altro, la riscossione del credito a rischio, fermo restando che tale circostanza non può, di per sé sola, rappresentare valido presupposto per l'iscrizione allorquando la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità (cfr. Trib. Bari, Sez. IV civ., Sent. 13.01.2022, causa n. 11887/2021, R.G.; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 28635/2020 e n. 15609/2014; ABF Coll. Coord., Dec. n. 611/2014).

Alla luce dei menzionati principi, il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'iscrizione in CR controversa, onde acclarare la correttezza della stessa, tenuto conto che il ricorrente ha lamentato la mancanza di una informativa preventiva invocando la cancellazione dei dati trattati con efficacia retroattiva.

Nella fattispecie, consta la visura rilasciata dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, recante il monitoraggio della posizione del ricorrente, da dicembre 2014 a novembre 2024, dalla quale risulta che egli è stato segnalato (dalla resistente) all'interno della categoria di censimento "sofferenze", da

ottobre 2022 a marzo 2023, allorquando il credito insoddisfatto è stato passato “a perdita” per l’importo di € 5.566,00.

Al riguardo, l’intermediario allega di avere reso edotto il cliente dell’imminente sua iscrizione “a sofferenza”, con lettera inviata al destinatario in data 22 settembre 2022, e di avere comunicato all’interessato, con nota del 17 ottobre 2022, l’intervenuta segnalazione negativa disposta a conclusione di una valutazione complessiva della situazione economico finanziaria del debitore, apparsa deficitaria e non transitoria. Nella documentazione in atti, però, non vi è prova che dette comunicazioni siano pervenute nella sfera di conoscibilità del destinatario. Pertanto, sotto il profilo formale, la condotta della resistente va censurata. Deve tuttavia rilevarsi che il preavviso di segnalazione in CR, a differenza dell’informativa preventiva inerente alle segnalazioni nelle banche dati private, attiene ai doveri di trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione; la comunicazione non è finalizzata alla contestazione del dato, né volta a sollecitare il soggetto ad adempiere, assolvendo alla finalità di informare il cliente dell’imminente segnalazione in Centrale Rischi. Sicché in presenza del presupposto sostanziale che giustifichi l’iscrizione – come riscontrato nel caso di specie (l’estratto conto del finanziamento rivela una situazione cristallizzata di totale inadempimento a partire dal mese di dicembre 2020) – l’eventuale omissione del preavviso può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa, in presenza dei necessari presupposti, a fronte del comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza tenuto dall’intermediario segnalante (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4519/2023); giammai potrebbe determinare la radicale rimozione della segnalazione invocata dal ricorrente. Quest’ultimo, del resto, non ha avanzato domanda risarcitoria, limitandosi a richiedere unicamente la cancellazione della segnalazione.

Ora, l’ammontare oggettivamente rilevante del debito pendente rimasto inadempito per un significativo lasso di tempo (secondo quanto evincibile anche dalla documentazione contabile in atti), tale da indurre la resistente a rinunciare a una parte cospicua del proprio credito sopportando una perdita, costituiscono indici oggettivi (non contestati), sintomatici dell’incapacità non transitoria del cliente di onorare i propri debiti. Ne consegue che la contestata iscrizione “a sofferenza” presso la CR, nel periodo documentato in cui è rimasta visibile ai partecipanti, appare assistita, sul piano sostanziale, dal necessario presupposto per ritenere legittimo l’operato del segnalante sotto questo profilo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 915/2024, 7436/2024; Coll. Milano, Dec. n. 9091/2023).

A tale ultimo riguardo, si soggiunge che dalla documentazione in atti si evince come, in data 28 febbraio 2023, le parti hanno concluso un accordo transattivo volto alla definizione della posizione, mediante versamento dell’importo di € 2.500,00 “a saldo e stralcio” della debitoria pendente. Il cliente ha onorato l’accordo eseguendo il pagamento concordato mediante bonifico bancario disposto in data 6 marzo 2023. Motivo per cui, in relazione al prestito in questione, da marzo 2023 l’intermediario ha dichiarato di aver cessato l’invio di flussi segnaletici a nome del ricorrente presso la banca dati in parola, ferma restando la visibilità del dato storico per i 36 mesi successivi alla data di avvenuta sistemazione della posizione (marzo 2023). In proposito si osserva che – secondo quanto previsto dalla Sez. 6, par. 26, della Circolare n. 139/1991, cit. – “In caso di accordi formalizzati con clienti segnalati a sofferenza: se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata avvenga contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria *sofferenze - crediti passati a perdita* per la parte eventualmente stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le sofferenze. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta”. Inoltre, il par. 5.3.1, Sez. 2, della Circolare medesima prevede un termine variabile (24/36 mesi) di “interrogazione” del sistema da parte degli intermediari, i quali non possono vedere le posizioni censite antecedentemente rispetto al predetto termine. Di conseguenza, per quanto occupa, le segnalazioni a sofferenza effettuate dall’intermediario fino a marzo 2023 (momento in cui la posizione risulta rettificata in “sofferenze - crediti passati a perdita”) – allo stato – dovrebbero essere visibili soltanto al soggetto segnalato e non

ai soggetti partecipanti. Il ricorrente, del resto, non contesta la circostanza, né allega evidenze a supporto dell'eventuale esistenza di segnalazioni negative a suo carico presenti nell'archivio della Centrale Rischi. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE